

ALLEGATO B alla deliberazione del C.C. (REGOLAMENTO MODIFICATO)

COMUNE DI BORDANO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA
(ILIA)**

Approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 07.03.2023

Modificato con deliberazione C.C. n. ~~41~~ del 30.12.2024

INDICE

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO, PRESUPPOSTO E SOGGETTI DELL'IMPOSTA

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento*
- Art. 2 - Presupposto impositivo*
- Art. 3 - Soggetto attivo*
- Art. 4 – Soggetti passivi*

TITOLO II DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

- Art. 5 - Definizioni di fabbricato, fabbricato strumentale all'attività economica, area fabbricabile e terreno agricolo.*
- Art. 6 - Definizione di abitazione principale, fabbricati assimilati all'abitazione principale e primo fabbricato ad uso abitativo*
- Art. 7 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli*
- Art. 8 - Valore imponibile delle aree fabbricabili*
- Art. 9 - Riduzioni della base imponibile*
- Art. 10 - Requisiti dei fabbricati inagibili o inabitabili*

TITOLO III ESENZIONI E RIDUZIONI

- Art. 11 - Esenzione dei terreni agricoli*
- Art. 12 - Esenzione di altri immobili*
- Art. 13 – Riduzioni dell'imposta*

TITOLO IV PARAMETRI DELL'IMPOSTA, ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO E RIMBORSO

- Art. 14 - Aliquote, detrazioni ed agevolazioni*
- Art. 15 - Versamento dell'imposta*
- Art. 16 – Dichiarazione*
- Art. 16 bis – Obbligo di pubblicazione*
- Art. 16 ter - Funzionario Responsabile ILIA*
- Art. 16 quater - Poteri del Comune*
- Art. 17 – Riscossione, accertamento, istituti deflattivi del contenzioso, rateazione - Rinvio*
- Art. 18 - Interessi*
- Art. 18 bis - Sanzioni*
- Art. 18 ter - Riscossione coattiva*
- Art. 19 - Somme di modesto ammontare*
- Art. 20 - Contenzioso*
- Art. 21 - Rimborsi e compensazioni*

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 – Disposizioni finali, entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento*

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, PRESUPPOSTO E SOGGETTI DELL'IMPOSTA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Con la Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17, è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall' 1 gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano condizioni, modalità ed adempimenti amministrativi per l'applicazione dell'imposta nel Comune di Bordano e sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997.
3. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L.R. n.17/2022, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative vigenti, che non siano incompatibili con la nuova disciplina dell'ILIA.

Art. 2 - Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta locale immobiliare autonoma è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Bordano, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili assoggettabili ad imposizione, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario, ovvero titolare di altro diritto reale di godimento, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili all'1 gennaio dell'anno a cui l'imposta si riferisce.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi.
2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

6. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex. Art. 69, c.1, lettera a), di cui al D. Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
7. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.
8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

TITOLO II

DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

Art. 5 - Definizioni di fabbricato, fabbricato strumentale all'attività economica, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Ai fini dell'imposta:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente o graffata; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto;

b) per fabbricato strumentale all'attività economica si intende il fabbricato di cui alla lettera a) utilizzato esclusivamente dal soggetto passivo unicamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D. Lgs. n. 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

d) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 6 - Definizione di abitazione principale, fabbricati assimilati all'abitazione principale e primo fabbricato ad uso abitativo

1. Ai fini dell'imposta:

a) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

b) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale; l'unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione e purché in presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile;

2. sono assimilati alla abitazione principale:

- I. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- II. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- III. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- IV. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- V. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- VI. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa.

3. Ai fini dell'imposta si intende per primo fabbricato ad uso abitativo, il fabbricato ad uso abitativo, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, diverso da quello di cui ai commi 1 e 2 del precedente punto 1., posseduto nel territorio regionale da una persona fisica e individuato con le modalità di cui all'articolo 16.

Art. 7 - Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti all'1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo dell'articolo 7, comma 3, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

6. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente all'1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

Art. 8 - Valore imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed entro il termine stabilito dall'art. 7 c. 6 della L.R. N. 17/2022, la Giunta Comunale determina per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. A tal fine si avvale del supporto di un tecnico abilitato, competente per materia, iscritto a un ordine o a un albo professionale, individuato secondo le modalità previste dalla vigente normativa per l'affidamento di incarichi. Tale determinazione avviene periodicamente e comunque non oltre 10 anni dall'ultima delibera di determinazione dei valori stessi.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera c), d) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Qualora il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di un valore superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 9 - Riduzioni della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del 50%:

a) per i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Art. 10 - Requisiti dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 9 sono considerati inagibili o inabitabili ai fini dell'imposta i fabbricati, di fatto non utilizzati, che risultano oggettivamente e assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ove accertata la presenza delle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura), strutture verticali (muri perimetrali o di confine) e/o strutture di collegamento (scale e rampe) con gravi lesioni che possano compromettere la stabilità dell'edificio;
- fabbricati per i quali sia stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o di demolizione.

2. Il solo parere igienico-sanitario rilasciato dall'Azienda sanitaria competente, se non supportato da perizia tecnica, è considerato influente ai fini della dimostrazione dell'inagibilità/inabitabilità del fabbricato.

3. Non costituisce motivo d'inagibilità/inabitabilità il mancato allacciamento dei servizi a rete (luce, acqua, gas).

4. Ai fini dell'agevolazione sopra descritta rimane valida la eventuale dichiarazione precedentemente presentata ai fini IMU, se non risultano variare le condizioni oggettive del fabbricato.

5. Il contribuente deve dichiarare al Comune la cessazione dello stato di inagibilità/inabitabilità del fabbricato.

TITOLO III

ESENZIONI E RIDUZIONI

Art. 11 - Esenzione dei terreni agricoli

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n.9. Dall'elenco allegato alla circolare il Comune di Bordano risulta esente.

Art. 12 - Esenzione di altri immobili

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a. l'abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 17/2022, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

b. gli immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

c. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

d. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;

e. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;

f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g. gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

h. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

i. gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale destinati esclusivamente all'esercizio dei propri compiti istituzionali o statutari. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni di cui alla presente lettera.

l. i fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello stato di inagibilità.

m. gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

2. Le esenzioni sono tassativamente elencate e non suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.

Art. 13 – Riduzioni dell'imposta

1. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3 della L.R. 17/2022, è ridotta al 75 per cento. Tale agevolazione si applica ai contratti corredati di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i. e del D.M. 16 gennaio 2017, rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.

2. Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà.

TITOLO IV

PARAMETRI DELL'IMPOSTA, ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO E RIMBORSI

Art. 14 - Aliquote, detrazioni ed agevolazioni

1. Le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità previste dalle vigenti specifiche disposizioni di legge e nei limiti di cui all'art.9 della L.R. n.17/2022.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24.

3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

Art. 15 - Versamento dell'imposta

1. Per quanto attiene al versamento dell'imposta si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili. L'imposta ILIA è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il

versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote rese note dal Comune con le modalità di cui all'articolo 16 bis.

3. I versamenti d'imposta al Comune sono effettuati esclusivamente per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero attraverso le altre forme di pagamento previste, per l'IMU, dalla legge statale.

4. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.

5. In presenza di situazioni particolari dettate da motivi di necessità e urgenza, la Giunta può disporre il differimento dei termini per il versamento (*a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gravi eventi atmosferici quali terremoti, alluvioni, gravi problemi riguardanti la sanità pubblica nazionale, ecc...*).

6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti:

- effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d'imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto;
- effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione;
- effettuati da parte degli eredi in caso di successione entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione.

Art. 16 - Dichiarazione

1. Ai fini dell'imposta, i soggetti passivi dichiarano gli immobili posseduti mediante presentazione, anche in via telematica, di una dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Abrogato

3. La dichiarazione è presentata utilizzando esclusivamente gli appositi modelli approvati, assieme alle relative istruzioni, con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente che individua anche i casi per i quali è prevista la dichiarazione stessa.

4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 3, i soggetti passivi continuano a presentare la dichiarazione utilizzando i modelli validi per l'IMU approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi ivi previsti. I medesimi modelli sono utilizzati anche per attestare la strumentalità dei fabbricati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della L.R 17/2022, e dell'articolo 18, comma 2, della L.R 17/2022, nonché per indicare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione di cui all'articolo 12, comma 1 lettera m. .

5. Rimangono ferme le dichiarazioni già presentate ai fini dell'IMU, in quanto compatibili.

6. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, i soggetti passivi individuano il primo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 6, comma 3, mediante comunicazione telematica da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dell'imposta attraverso l'applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione. I soggetti passivi individuano nel territorio regionale un solo fabbricato ad uso abitativo di cui all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento. In assenza di comunicazione, i Comuni applicano l'aliquota di cui all'articolo 9, comma 3, della L.R. 17/2022.

La comunicazione presentata rimane valida anche per gli anni d'imposta successivi, fino a quando non sia stata trasmessa una nuova comunicazione.

Art. 16 bis – Obbligo di pubblicazione

1. I Comuni pubblicano i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta mediante inserimento degli stessi, esclusivamente per via telematica, nel portale messo a disposizione dalla Regione.
2. I regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel portale entro il 28 ottobre dello stesso anno. In casi di mancata pubblicazione entro il termine, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. Nel caso in cui il termine scada nei giorni di sabato o di domenica, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
3. Con decreto del direttore centrale della struttura competente sono stabilite le modalità e le specifiche tecniche per l'inserimento nel portale dei regolamenti comunali e delle delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta.

Art. 16 ter - Funzionario Responsabile ILIA

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 778 della L. 160/2019 e s.m.i..

Art. 16 quater - Poteri del Comune

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:

- a. inviare questionari al contribuente;
- b. richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
- c. richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
- d. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
- e. accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e private;
- f. richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di:
 - copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
 - elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.

L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 bis del presente regolamento.

Il funzionario responsabile può, con provvedimento dirigenziale, conferire i poteri istruttori ed ispettivi ai fini dell'accertamento, di contestazione immediata, redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni riscontrate, nonché i poteri di accesso di cui al comma 2 al personale titolato ed autorizzato all'effettuazione delle operazioni di accertamento, sulla base dei requisiti e procedure di cui all'art. 1, comma 179 e ss. della L. 296/96 e s.m.i..

Art. 17 – Riscossione, accertamento, istituti deflattivi del contenzioso, rateazione - Rinvio

1. Per quanto attiene alla riscossione, all'accertamento, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili.

2. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

3. In merito alla rateazione si applicano le disposizioni del vigente Regolamento generale delle entrate.

Art. 18 - Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura del tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 18 bis - Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997 e s.m.i..
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'art. 18 entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00;
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 18 ter - Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:

- ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97

- al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i.

sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i..

Art. 19 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme pari od inferiori a € 12,00 per anno d'imposta. Tale importo è riferito all'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti.

2. Il Comune, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 129 del 16/04/1999, non procede all'accertamento ed alla riscossione dei relativi crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 16,53.

Art. 20 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 21 - Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Il soggetto passivo ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute successivamente inedificabili a condizione che il contribuente presenti presso l'ufficio protocollo del Comune la domanda di rimborso, a pena di decadenza, entro i termini ordinari previsti per i tributi locali, attualmente fissati in 5 anni dalla normativa vigente.

2 bis. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata al Comune di Bordano per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo dell'imposta stessa.

3. Per la compensazione si osserva quanto disposto dal Regolamento generale delle Entrate.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Disposizioni finali, entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

1. Per l'anno 2023, la prima rata dell'imposta è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2022. Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g) della L.R. 17/2022, le prime due rate dell'imposta sono pari ciascuna al 50 per cento dell'importo complessivamente corrisposto a titolo di IMU per l'anno 2022. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruaglio, sulla base delle aliquote pubblicate ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 17/2022.

2. Il presente regolamento come modificato, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2025. Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



Comune di Bordano

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2024
N. 41 del Reg. Delibere

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)

L'anno 2024, il giorno 30 del mese di Dicembre alle ore 09:00 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Dott. Colomba Gianluigi	Sindaco	Presente
Picco Flavia	Consigliere	Presente
Pulsiano Carla	Consigliere	Assente
Forgiarini Thomas	Consigliere	Presente
Piazza Flavio	Consigliere	Presente
Giorgiutti Mattia	Consigliere	Presente
De Crignis Marco	Consigliere	Presente
Picco Corinna	Consigliere	Presente
Picco Enore	Consigliere	Presente
Picco Elena	Consigliere	Presente
Picco Giacomino	Consigliere	Presente

Assiste il Vice Segretario Comunale reggente Dott.ssa Elisa Giulia De Sabbata.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Gianluigi Colomba nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Parere rag contabile Bordano

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

VISTI

- l'articolo 1 della Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 con il quale ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia), è istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall'1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- l'articolo 15 della medesima L.R. 17/2022 che riconosce la potestà regolamentare ai Comuni in materia di ILIA ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- la Legge Regionale 10 maggio 2024, n.3;
- la Legge Regionale 04 novembre 2024, n. 9 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA). Modifiche alla legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17";

RICHIAMATO il *Regolamento per l'applicazione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)* approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 07.03.2023 e rilevata la necessità ed opportunità di modificarlo formulando alcuni punti con maggiore dettaglio e inoltre adeguandolo ai mutamenti normativi nel tempo introdotti e in particolare dalla L.R. 9/2024;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 21.03.2023 con la quale si nominava quale funzionario responsabile dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) il responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e dei Tributi dell'Ente, Dott. COLOMBA Gianluigi;

RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'articolo 14 della L. R. 17/2022, come modificato dall'articolo 7 della L. R. 9/2024, che stabilisce l'obbligo di pubblicazione dei regolamenti comunali e delle delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta locale immobiliare autonoma mediante inserimento degli stessi, esclusivamente per via telematica, nel portale messo a disposizione dalla Regione;

VISTO l'articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;

Parere rag contabile Bordano

VISTO l'articolo 151 del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che: “*omissis*....gli enti locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre....*omissis*”;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato o dalla L.R. 17/2022 e s.m.i., continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

RITENUTO, alla luce delle precedenti considerazioni di aggiornare il *Regolamento per l'applicazione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)* con le modifiche che, per chiarezza, vengono riportate nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto nel modo seguente:

- le parti abrogate dal regolamento sono evidenziate nel testo barrato;
- le parti aggiunte al regolamento sono riportate nel testo in evidenza;

DATO ATTO che il *Regolamento per l'applicazione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)* così come modificato dalla presente deliberazione e riportato nell'allegato B che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01.01.2025;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 17.12.2024;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. 21/2003 e 17/2004;

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e dei Tributi;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra l'argomento in esame;

DICHIARATA aperta la discussione e verificato che non ci sono interventi

PROCEDUTOSI a votazione: presenti e votanti n. 10;

CON VOTI favorevoli 7 e astenuti 3 (Picco Enore, Picco Elena e Picco Giacomino) espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche al *Regolamento per l'applicazione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)* come evidenziate nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nel modo seguente:
 - le parti abrogate dal regolamento sono evidenziate nel testo barrato
 - le parti aggiunte al regolamento sono riportate nel testo evidenziato;

Parere rag contabile Bordano

3. di dare atto che a seguito delle modifiche di cui al punto precedente il *Regolamento per l'applicazione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)* viene riformulato nel testo allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di precisare che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2025, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione 2025/2027;
5. di rispettare l'obbligo di pubblicazione del presente regolamento comunale mediante il suo inserimento, esclusivamente per via telematica, nel portale che verrà messo a disposizione dalla Regione.

Inoltre, con successiva votazione, stante l'urgenza, con voti favorevoli 7 e astenuti 3 (Picco Enore, Picco Elena e Picco Giacomino) espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del d.lgs. 267/2000 T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. GIANLUIGI COLOMBA in data 23 dicembre 2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gianluigi Colomba

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. GIANLUIGI COLOMBA in data 23 dicembre 2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gianluigi Colomba

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Dott. Gianluigi Colomba

Il Vice Segretario Comunale reggente

Dott.ssa Elisa Giulia De Sabbata

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 02/01/2025 al 17/01/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Bordano, lì 02/01/2025

L'Impiegato Responsabile
Brenda Scussolin